

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

NOTIZIA STAMPA

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 18 novembre 2002, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

1) Reclamo U.S. ADRIESE

(avverso l'annullamento del tesseramento del calciatore Pensovecchio Antonio in proprio favore – Delibera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n. 3/D Riunione del 25.7.2002)

INAMMISSIBILE ex art. 29 comma 5 C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi alla controparte

2) “ A.C. PONTE CALCIO

(avverso la sanzione dell'inibizione per anni 1 e mesi 6, inflitta, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Toscana, al Sig. Di Vita Maico, Presidente della Società reclamante – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana Com. Uff. n. 14 del 17.10.2002)

RESPINTO

3/4) Reclami Sig. BALDESCHI LIBERO e POL. OSPEDALIERI CALCIO

(avverso le sanzioni rispettivamente dell'inibizione di anni 1 e dell'ammenda di € 1.000,00, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana Com. Uff. n. 14 del 17.10.2002)

RIUNITI I NN. 3 e 4

INAMMISSIBILE quello inerente la sanzione dell'ammenda inflitta alla Società perché sottoscritto da Presidente inibito,

RESPINTO quello inerente la sanzione dell'inibizione per anni 1 e mesi 6 inflitta al Presidente, Sig. Baldeschi Libero.

- 5) Reclamo A.P. SPORTING CLUB SANT'ELIA RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara Formia 1905/Sporting Club Sant'Elia del 29.9.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 18 del 17.10.2002)
- 6) “ C.G.F. RICAMBI AUTO ACCOLTO** annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta Com. Uff. n. 15 del 24.10.2002)
(avverso decisioni merito gara Calcio a 5 C.G.F. Ricambi Auto/H.G. Torino del 21.9.2002 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta Com. Uff. n. 15 del 24.10.2002)
- 7) “ A.S. LIBERTAS SCICLI RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara Campionato Regionale Giovanissimi Modica Airone/Libertas Scicli del 29.9.2002 – Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 13 del 24.10.2002)
- 8) “ MENCHETTI OMAR PARZIALMENTE ACCOLTO**
(avverso la sanzione della squalifica per 8 mesi, decorrenti dalla data della sospensione cautelare disposta il 9.7.2002, inflitta a seguito di deferimento dell'Ufficio di Procura Antidoping del CONI - Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 57/C del 28.10.2002)
riducendosi la sanzione della squalifica inflitta al reclamante a tutto l'8.12.2002

Roma 18 novembre 2002